

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 6 marzo 1973 DI ..... CONVOCAZIONE .....

N. .... prot.  
 N. 1 dell'O.d.G.  
 N. 8 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Partecipazione popolare all'attività normativa della Regione".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno sei del mese di marzo  
 alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. le prof. Beniamino Finocchiaro  
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - on. le dott. Giuseppe Matarrese  
 segretario sigg. comm. Alessandro Laera  
 e con l'assistenza del Segretario ~~Comitato~~ <sup>Redigente</sup> sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"	sì	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Pulli dr. Tag. Emilio</del> <i>ex. mox. Nicola</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"	"	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) <del>Cante prof. Giuseppe</del> <i>Cantovani prof. Giuseppe</i>	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) <del>Di Ciesi sig. Michele</del>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"	"	41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Maiteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schifardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Sonna sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorica avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Terricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gemma	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	sì	

A relazione del sig. Presidente.....

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge sulla partecipazione popolare all'attività normativa della Regione.

Da la parola al relatore per la Prima Commissione Consiliare Permanente, dott. Raffaele Augelli.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

#### TITOLO I

La iniziativa popolare per la formazione di leggi e regolamenti.

##### Art. 1

La iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 15.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio Regionale Pugliese o muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 45 del T.U. 20/3/1957 n. 223.

Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

##### Art. 2

L'iniziativa popolare prevista dall'art. 1, non si esercita nelle materie di cui al 2° comma dell'art. 72 dello Statuto della Regione Puglia.

Il Presidente informa l'assemblea che è stato presentato a firma del consigliere Calvario un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "L'iniziativa popolare prevista dall'art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio". Approvato con votazione palese all'unanimità. Il Presidente pone ai voti l'articolo

nella nuova formulazione. Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 3

L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla Presidenza del Consiglio Regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto di raccogliere le firme dei proponenti, dall'Ufficio Legislativo del Consiglio stesso. La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 4

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori, i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

L'iniziativa viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il cui Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; ma in questo caso deve indicare il

numero di firme contenute nel modulo.

Il Pubblico Ufficiale che procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 6

La proposta e la relazione di cui al precedente art. 1 vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente art. 4.

Un funzionario dell'Ufficio, mediante processo verbale, da atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 9, secondo comma.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 7

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autenticazione ai Segretari Comunali, qualora sia stata dichiarata la ammissibilità ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 8

Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni dalle materie secondo il disposto del precedente art. 2, sia con osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera ad unanimità l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta.

Nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di difetto di voto unanime sull'ammissibilità, delibera il Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 9

Dichiarata ammissibile la proposta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento relativo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti, dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta Regionale o da un suo rappresentante, ne dispone la trasmissione alla Commissione consiliare competente per materia e entro tre mesi dalla data del deposito la iscrive nel calendario dei lavori del Consiglio Regionale.

La Commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione con congruo preavviso al proprio domicilio.

Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

### TITOLO II

Iniziativa delle Province e dei Comuni.

#### Art. 10

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, si esercita mediante la presentazione di proposte da parte del Consiglio provinciale, o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

A tal fine le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale.

La proposta deve contenere il testo integrale del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 11

La delibera consiliare che approva la proposta è trasmessa dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo Comune il concorso completi il numero dei Comuni richiesti dall'art. 10.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 12

Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali e dai Comuni applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 8.

Dichiarata ammissibile la proposta, la Commissione Consiliare compendiosa ammette alla discussione i rappresentanti dell'Ente o degli Enti Locali proponenti.

Si applicano quanto al procedimento i commi 3° e 4° dell'art. 9.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 13

Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte promosse dai Comuni e dalle Province, sono previste dal regolamento del Consiglio Regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

TITOLO III

Efficacia delle iniziative

Art. 14

Le proposte di iniziativa popolare, delle Province e dei Comuni non hanno efficacia con la fine della Legislatura Regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

## TITOLO IV

### Norme finanziarie e finali

#### Art. 15

Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'art. 7, fanno carico al Cap. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1972 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

#### DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge sulla partecipazione popolare alla attività normativa della Regione, nel testo che segue composto di n. 16 articoli:

### TITOLO I

La iniziativa popolare per la formazione di leggi e di regolamenti.

#### Art. 1

La iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 15.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio

Regionale Pugliese o muniti di una delle sentenze di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 45 del T.U. 20/3/1967 n. 223.

Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

#### Art. 2

L'iniziativa popolare prevista dall'art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio.

#### Art. 3

L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla Presidenza del Consiglio Regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall'Ufficio Legislativo del Consiglio stesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.

#### Art. 4

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori, i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

#### Art. 5

L'iniziativa viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.



La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il Pubblico Ufficiale che procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

#### Art. 6.

La proposta e la relazione di cui al precedente art. 1, vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente art. 4.

Un funzionario dell'Ufficio, mediante processo verbale, da atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti.

Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 9, secondo comma.

#### Art. 7.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata la ammissibilità ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

#### Art. 8

Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente articolo 2, sia con osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera ad unanimità l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta.

Nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di difetto di voto unanime sull'ammissibilità, delibera il Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 9

Dichiarata ammissibile la proposta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento relativo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti, dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta Regionale o da un suo rappresentante, ne dispone la trasmissione alla Commissione consiliare competente per materia e entro tre mesi dalla data del deposito la iscrive nel calendario dei lavori del Consiglio Regionale.

La Commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione con congruo preavviso al proprio domicilio.

Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.

## TITOLO II

### Iniziativa delle Province e dei Comuni.

#### Art. 10

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, si esercita mediante la presentazione di proposte da parte del Consiglio provinciale, o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

A tal fine le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale.

La proposta deve contenere il testo integrale del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

#### Art. 11

La delibera consiliare che approva la proposta è trasmessa dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni richiesti dall'art. 10.

#### Art. 12

Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali e dai Comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 8.

Dichiarata ammissibile la proposta, la Commissione Consiliare competente ammette alla discussione i rappresentanti dell'Ente o degli Enti Locali presentatori.

Si applicano quanto al procedimento i commi 3° e 4° dell'art. 9.

#### Art. 13

Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte promosse dai Comuni e dalle Province, sono previste dal regolamento del Consiglio Regionale.

TITOLO III

Art. 14  
Efficacia delle iniziative

Le proposte di iniziativa popolare, delle Province e dei Comuni non decadono con la fine della Legislatura Regionale.

TITOLO IV

Norme finanziarie e finali

Art. 15

Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'art. 7, fanno carico al Cap. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1972 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Laera